

Rev.
n° 1804
del 29/8/88



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N.5013/632-1986 protocollo

N.114/87..... della pratica C.F. 82001400454

IL SINDACO

Vista la domanda del ~~Sig. X~~ GRUPPO SPORTIVO LITORALE - PRES. BRUNI ANGELO
per essere autorizzato aVariante al progetto per lavori di copertura bocciodromo nel
V.le Colombo a Marina di Carrara..... in via le C. Colombo a M. di Carrara.....

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 20/1/88 N° 1.....;

^{concessione}
la licenza di costruzione del 28.5.87 N°114.....;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; E 28/1/77 N°10

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale; ed Edilizio;

L'atto di sottomissione alla precarietà del manufatto Reg.a Carrara il 17.8.88 n°1210 atto III
- la nota della Comm./ne B.A. che esprime parere favorevole all'ampliamento del fabbr.a serviz
e contrario alla copertura dei campi richiedendo una soluzione architettonica più rispettosa
l'ambiente;

- Vista la delibera G.M. N°652 del 19.4.88 che ratifica la parte del parere favorevole e G.M.
n°653 ~~del~~ del 19.4.88 che dissente dal sopradetto parere contrario;

- Vista la trasmissione al ministero Beni Culturali ed Ambientali di Pisa in data 19.5.88-seg
ricevuta in data 28.5.88 con scadenza alla data del 27.7.88;

~~ANNOZZI~~

CONCEDE

il ~~Sig. X~~ AL GRUPPO SPORTIVO LITORALE - PRESIDENTE BRUNI ANGELO.....

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 29 AGO. 1988

RILASCIO — Carrara li ~~come da concessione originaria~~

SCADENZA — Carrara li ~~come da concessione originaria~~

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale

~~INDICARE CARO~~

~~Indigente dipart.to~~
~~VARRIANI CLAUDIO~~

IL SINDACO

~~_____~~

Consegnata da Belli a mano di Boffa il 29 AGO 1988